

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

**N. 2376-A**

## **RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)**

**(RELATORE PROVERA)**

**Comunicata alla Presidenza il 10 dicembre 2003**

SUL

## **DISEGNO DI LEGGE**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno hascemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Amman l'11 giugno 2002

**presentato dal Ministro degli affari esteri  
e dal Ministro della difesa  
di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze  
e col Ministro delle attività produttive**

*(V. Stampato Camera n. 3933)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 1° luglio 2003*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 2 luglio 2003*

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	4
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	5
Disegno di legge .....	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge ha per oggetto la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno hascemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della difesa, che si inserisce nel quadro delle intese di cooperazione in campo militare che in tempi recenti il Ministero della difesa ha frequentemente concluso con l'intento di ammodernare il settore militare e dare impulso allo sviluppo della difesa. Con la Giordania esiste un rapporto privilegiato, dal momento che la Repubblica italiana ha stipulato negli ultimi dieci anni ventisei accordi, mentre altri otto accordi sono stati firmati ma non sono ancora in vigore. La cooperazione avrà luogo nei campi previsti dall'articolo 3, tra i quali segnala quelli della sicurezza e politica di difesa, dell'importazione, esportazione e transito di armamenti, delle questioni legate al *peacekeeping* ed alle operazioni umanitarie, della formazione ed addestramento e dei servizi sanitari militari.

Particolarmente importante è il tema dell'importazione e dell'esportazione degli armamenti, al quale è dedicato l'articolo 5, che regola nei particolari l'interscambio tra le Parti. Le visite delle delegazioni e il loro finanziamento, gli eventuali aspetti sanitari e i profili relativi alla giurisdizione sul proprio personale che commetta reati inerenti al servizio sono regolati rispettivamente dagli articoli 6, 7 e 8.

La Giordania si distingue nel panorama mediorientale per la moderazione delle sue

posizioni e per l'incessante ruolo di mediazione nelle frequenti crisi che caratterizzano quell'area particolarmente delicata per gli equilibri internazionali. È evidente l'interesse per l'Italia di rafforzare i legami già saldi che sul piano politico e commerciale da tempo la legano alla Giordania.

Scopo primario dell'Accordo è, infatti, nel rispetto dei principi dettati dalla Carta delle Nazioni Unite, il consolidamento delle rispettive capacità.

La relazione di accompagnamento al disegno di legge sottolinea come la conclusione di intese internazionali nel settore della difesa assume un particolare rilievo politico in un'area come quella mediorientale nella quale l'Italia persegue interessi di tipo strategico e obiettivi di stabilità. Nel contempo lo scambio di esperti e la partecipazione di osservatori delle due Parti alle reciproche esercitazioni militari rappresenta una preziosa occasione, per le strutture militari italiane e giordane, di allargare il campo delle proprie conoscenze e di venire a contatto con nuove realtà. Dunque, si tratta di un obiettivo destinato ad avere sempre più importanza in un mondo nel quale la cooperazione multilaterale nel settore della difesa, soprattutto nelle operazioni di *peacekeeping*, sta acquistando sempre maggiore rilevanza.

Per le ragioni esposte la Commissione raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

PROVERA, *relatore*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAGNALBÒ)

3 dicembre 2003

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: MORO)

3 dicembre 2003

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta nel presupposto che dalle attività di cooperazione previste dall'articolo 4 dell'Accordo in oggetto non derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, che le consultazioni delle Parti contraenti, di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del citato Accordo, che eventualmente interverranno nel 2003, abbiano luogo in Giordania, al fine di assicurare la corrispondenza tra la decorrenza degli oneri e quella della relativa copertura, che nel disegno di legge finanziaria per il 2004 restino confermati, in quanto già indicati nelle finalizzazioni riservate alla ratifica degli accordi internazionali, gli accantonamenti di fondo speciale utilizzati per la copertura dei relativi oneri a decorrere dall'anno 2004 nonché nel presupposto che gli oneri a partire dall'anno 2004 siano riferiti al fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2004-2006.

**DISEGNO DI LEGGE**

—

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno hascemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Amman l'11 giugno 2002.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 14.235 euro annui ad anni alterni a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



